

DECRETO LEGISLATIVO DEL 22/01/2010 “ BONIFICI IN UN GIORNO “  
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE BANCHE IN SEGUITO ALLA INTRODUZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DEI PAGAMENTI.

Dal lunedì successivo al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in “ Gazzetta Ufficiale “ del decreto varato il 22/01/2010, l’ istituto di credito del pagatore dovrà accreditare l’ importo dell’ operazione entro la fine della giornata lavorativa successiva sul conto della banca del beneficiario. Quest’ ultima dovrà poi rendere immediatamente disponibile il denaro a favore del cliente, in modo che le date di valuta ( dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate ) e disponibilità ( dalla quale il cliente può effettivamente utilizzare il denaro ricevuto ) coincidano e siano al massimo pari a una giornata lavorativa. Alle banche fino al 1° gennaio 2012, è consentito di operare in deroga a tale direttiva, ma in tal caso la clientela potrà recedere dal contratto senza spese o penali.

**ASSEGNI CIRCOLARI.** Per tali mezzi di pagamento viene previsto che la data di valuta per il beneficiario corrisponda al 1° giorno lavorativo successivo a quello di versamento, e che la data di disponibilità economica per il beneficiario avvenga entro 4 giorni lavorativi dal versamento.

**ASSEGNI BANCARI.** Per tali mezzi di pagamento viene previsto che la data di valuta per il beneficiario non superi il 3° giorno lavorativo successivo a quello di versamento, e che la data di disponibilità economica per il beneficiario avvenga entro 5 giorni lavorativi dal versamento, che si ridurranno a 4 giorni dal 01/04/2010.